

# COMUNE VERNATE

(Provincia di Milano)

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI, STRUTTURE ED IMPIANTI SITI ALL'INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE "SANDRO PERTINI"

*Approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 20/6/2008*

### Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed individua i criteri generali per la concessione in uso a terzi richiedenti delle strutture e degli impianti di proprietà comunale, identificati nel successivo articolo 2), per lo svolgimento di iniziative e di manifestazioni a carattere ricreativo e sportivo, riconosciute utili per lo sviluppo della persona al fine di favorire la socializzazione, l'aggregazione e la partecipazione della cittadinanza.

Possono usufruire delle strutture comunali di cui al presente regolamento i gruppi e le società sportive e culturali senza fini di lucro, gli organismi associativi che perseguano finalità formative sociali e di volontariato nell'ambito dello sport e del tempo libero, associazioni aderenti alle federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva, che ne facciano regolare richiesta nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 3.

Non è ammesso l'utilizzo per attività incompatibili con le caratteristiche strutturali degli immobili e non conformi alle autorizzazioni di agibilità rilasciate dagli organismi competenti.

Le strutture oggetto del presente regolamento non possono essere concesse per svolgere attività commerciali, a fine di lucro, manifestazioni a carattere politico, per il deposito o il magazzinaggio di materiale ed attrezzature e, comunque, per attività non compatibili con le finalità previste dalla presente disciplina.

### Art. 2

Strutture

Le strutture di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Vernate, oggetto del presente regolamento sono le **palestre** costituenti parte integrante del plesso scolastico "scuola secondaria di primo grado" e l'**arena** esterna.

Sono escluse dalla presente disciplina le altre strutture di proprietà dell'Amministrazione comunale site presso il centro sportivo polivalente "Sandro Pertini" (piscina, campo da calcetto e campo da beach volley) regolate da separati atti amministrativi di concessione pluriennale e di gestione.

### Art. 3

Tipologia e modalità di concessione

Le concessioni in uso si articolano in:

- autorizzazione temporanea;
- concessione continuativa o annuale per determinati giorni settimanali e fasce orarie.

Sono considerate annuali le concessioni che si riferiscono ad attività certe che abbiano svolgimento per una intera stagione sportiva o per un periodo corrispondente all'anno scolastico.

Le concessioni in uso sia temporanee sia continuative (annuali) sono accordate dal Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino, subordinatamente alla programmazione delle attività promosse direttamente o patrociniate dal Comune.

Le concessioni in uso delle palestre avvengono, salvo nulla osta degli organi scolastici, in orario extra-scolastico, comunque senza turbare il regolare svolgimento delle attività ordinarie.

Le palestre rispetteranno i giorni di chiusura stabiliti dall'amministrazione comunale, che saranno comunicati ai concessionari in via preventiva all'inizio dell'attività, salvo diversa disposizione dell'autorità scolastica.

Ai frequentatori delle palestre è vietato accedere ai locali della scuola adiacente.

L'orario di utilizzo delle strutture oggetto del presente regolamento viene assegnato dal Comune e non potrà protrarsi oltre le ore 24.00.

Per le palestre l'accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima di ogni turno di assegnazione e gli spogliatoi stessi dovranno essere lasciati liberi entro 15 minuti dal termine dell'attività sportiva e, di norma, non oltre le ore 23,30.

Le concessioni presuppongono la presentazione di regolare istanza indirizzata all'Area servizi al Cittadino del Comune di Vernate, nella quale venga specificato:

- a) denominazione dell'associazione, società sportiva, gruppo o organismo associativo richiedente la concessione;
- b) numero presunto dei partecipanti ai corsi sportivi, all'iniziativa o alla manifestazione promossa;
- c) modalità di utilizzazione degli impianti:
  - individuazione dei giorni e degli orari di utilizzo;
  - comunicazione della data esatta d'inizio e conclusione delle attività;
  - tipologia di impianto sportivo prescelto;
  - disciplina sportiva e/o descrizione delle attività per le quale viene inoltrata la richiesta di utilizzo;
- d) dichiarazione di assunzione di responsabilità civile e penale per danni a cose o persone e per il corrispondente risarcimento.

Le richieste di concessioni in uso a carattere continuativo o annuale devono essere presentate a partire dal 1 settembre ed entro il 31 ottobre di ciascun anno.

La richiesta di autorizzazione temporanea deve pervenire all'Area servizi al cittadino del comune almeno 15 giorni prima della data prevista per l'attività o la manifestazione.

Qualora più soggetti richiedano la medesima struttura per il medesimo periodo ed orario verrà data la priorità a quello che prima avrà presentato l'istanza. A tal fine farà fede la data ed il numero del protocollo generale dell'ente.

La programmazione delle concessioni annuali è prioritaria rispetto al rilascio di autorizzazioni temporanee.

#### **Art. 4** Tariffe

Le strutture sono concesse in uso dietro versamento di una tariffa adeguata, tale da coprire in parte le spese vive di pulizia, manutenzione e custodia.

Le tariffe vengono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione e possono essere riviste annualmente adeguandole a mutate esigenze. Eventuali esenzioni o riduzioni delle tariffe in vigore devono essere approvate dalla Giunta Comunale.

Il regolare versamento delle quote della stagione precedente rappresenta la condizione necessaria per ottenere la concessione delle strutture sportive nelle stagioni successive.

L'Amministrazione Comunale potrà concedere le strutture in oggetto a titolo completamente gratuito o applicare riduzioni alle tariffe in vigore, qualora ravvisi il particolare valore sociale e culturale delle attività e delle manifestazioni promosse dai soggetti richiedenti.

#### **Art. 5**

##### Revoca o sospensione della concessione

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni di assegnazione per cause di forza maggiore o per esigenze di ordine tecnico e di manutenzione dei beni, rimborsando al concessionario, a fronte di corrispettivi eventualmente già incassati, la relativa quota in proporzione al mancato utilizzo.

La concessione, sia temporanea sia continuativa, potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, senza che il concessionario possa eccepire o pretendere qualsivoglia a qualsiasi titolo, per motivi di pubblico interesse e nei seguenti casi:

- mancato pagamento delle tariffe d'uso;
- venire meno dei requisiti e delle motivazioni per cui è stato concesso l'uso delle strutture;
- danneggiamento intenzionale e derivante da negligenza del concessionario alle strutture ed agli impianti;
- sub-concessione anche parziale e a qualsiasi titolo delle strutture.

#### **Art. 6**

##### Obblighi dei concessionari

Il concessionario utilizza le strutture concesse sotto le direttive tecniche, nei tempi stabiliti e secondo le procedure dell'Amministrazione comunale.

Per i minori l'accesso alle strutture assegnate è subordinato alla presenza di almeno un accompagnatore maggiorenne, responsabile per conto del concessionario.

Il concessionario si assume ogni responsabilità, civile e penale, delle strutture durante l'uso, nei confronti di terzi e nei confronti dell'Amministrazione ed è tenuto ad assicurare gli iscritti partecipanti alle attività promosse.

A tale riguardo, prima di ogni utilizzo verifica:

- l'idoneità della struttura all'impiego previsto;
- la capienza;
- il funzionamento degli impianti e delle attrezzature;
- le vie di accesso;
- le uscite di sicurezza.

L'Amministrazione è inoltre sollevata da responsabilità per furti e danni occorsi a persone e cose, per qualsiasi motivo.

Fatte salve ulteriori particolari disposizioni, previste nei singoli atti di autorizzazione, il concessionario dovrà garantire di:

- rispettare il funzionamento delle strutture, la salvaguardia del patrimonio, la sicurezza di persone e cose, l'igiene;
- lasciare locali, gli ambienti e le attrezzature utilizzati, terminato ciascun periodo di utilizzo, nel medesimo stato di conservazione;
- segnalare tempestivamente all'Amministrazione comunale gli eventuali danni occorsi alle strutture e alle attrezzature.

E' facoltà dell'Amministrazione negare la concessione, qualora il richiedente non si dimostri idoneo a garantire gli oneri e le responsabilità derivanti dalla concessione medesima.

Il concessionario si fa carico di osservare prescrizioni, oneri, di ottenere autorizzazioni e concessioni da parte di altri enti od organismi, in ordine alle attività esercitate nelle strutture concesse.

**Art. 7**  
Disposizioni finali

E' abrogata ogni precedente disposizione che risulti in contrasto con il presente regolamento, fatta salva la concessione temporanea d'uso degli spazi di proprietà comunale per lo svolgimento, durante la campagna elettorale, di manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati, disciplinata dalla vigente normativa in materia.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento e ritenuto utile al miglior funzionamento delle strutture in oggetto, l'Amministrazione comunale può emanare norme supplementari o disposizioni transitorie.